



Sentenza. n. 75/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37369** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (LE) il XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lazzari, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via C. de Giorgi, n. 7

contro:

-Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITE, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, la dott. Giuditta De Marzo in
rappresentanza del Ministero della Difesa e l'avv. Emilia Mastrogiacomo, su delega
dell'avv. Lazzari, per il ricorrente

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorrente, ex aviere di leva cessato dal servizio per fine ferma in data 1° gennaio
1986, già titolare di trattamento privilegiato tabellare vitalizio di 8^a categoria per
l'infermità "*Esiti di frattura pluriframmentaria al femore sinistro, alla patella omolaterale
ed all'ulna sx: chirurgicamente trattata. Persistente marcata anomalia all'E.E.G. da
trauma contusivo cranico facciale*", con l'odierno ricorso ha chiesto che sia riconosciuto il

suo diritto ad ottenere una migliore ascrizione tabellare, in considerazione dell'avvenuto aggravamento della patologia originariamente riconosciuta dipendente da causa di servizio. Riferisce, tuttavia, che, all'esito della visita collegiale, la CMO di Taranto, con verbale n. 268 del 28 marzo 2023, dopo aver espresso il seguente giudizio “...*NON sussiste evoluzione peggiorativa, per aggravamento, dell'infermità/lesione...*”, ha riclassificato l'infermità all'arto sinistro sofferta dal XXX, ascrivendola alla Tabella B, ai fini dell'ottenimento dell'indennità *una tantum* per 4 annualità.

Alla luce di quanto suesposto, ha concluso chiedendo il ripristino del trattamento vitalizio già fruito per l'infermità ortopedica alla gamba sinistra, con classificazione alla 6^a categoria di Tabella A per sopravvenuto aggravamento.

2.- Si è costituito il Ministero della Difesa, con memoria depositata il 4 gennaio 2024, chiedendo l'inammissibilità del ricorso in quanto non è stato ancora emesso il relativo provvedimento ministeriale, essendo ancora in corso di espletamento la procedura attivata dal ricorrente con l'avanzata istanza di aggravamento.

3.- All'odierna udienza l'avv. Mastrogiacomo per il ricorrente ha insistito per la nomina di un CTU, mentre la dott. De Marzo, per il Ministero convenuto, si è riportata agli atti scritti, insistendo per le rassegnate conclusioni.

4.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5.- Ritiene il giudicante che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c. (nell'ipotesi in cui “...*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa...*”), in quanto, in effetti, nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'Amministrazione convenuta, non è stato ancora emesso alcun provvedimento definitivo, essendo in corso di svolgimento il relativo procedimento, nell'ambito del quale il Ministero ha dichiarato di aver richiesto i necessari chiarimenti ed il riesame del giudizio alla competente CMO, con riguardo alla nuova classifica attribuita all'infermità *de qua*.

6.- Stante la natura preliminare della pronuncia sussistono giusti motivi per compensare le spese, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso n. 37369.

Spese compensate

Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 28.03.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 28.03.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)